



**DOCUMENTO INFORMATIVO
PER CLIENTI E POTENZIALI CLIENTI
REDATTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 20307 DEL 15/02/2018**

Il presente Documento Informativo (di seguito il “**Documento**”), rivolto ai Clienti e potenziali Clienti (di seguito i “**Clienti**”) di Mediobanca SGR (di seguito la “**SGR**”) è redatto ai sensi della Delibera Consob n. 20307/2018 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il “**Regolamento Intermediari**”) e mira a fornire informazioni sulla SGR e sui servizi da questa offerti – servizi di investimento e servizio di gestione collettiva del risparmio (di seguito, i “**Servizi**”) – nonché sulla natura e i rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati.

Il Documento è strutturato nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULLA SGR E RELATIVI SERVIZI
- B. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA
- C. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
- D. INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA
- E. INFORMATIVA SUI RISCHI GENERALI E SULLE TIPOLOGIE DI PRODOTTI FINANZIARI
- F. INFORMAZIONI SU COSTI E ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
- G. INFORMATIVA SULLA GESTIONE DI CONFLITTI DI INTERESSE
- H. INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI
- I. INFORMATIVA IN MATERIA DI INCENTIVI
- J. INFORMATIVA SULLA POLITICA DI IMPEGNO

Copia aggiornata del Documento è disponibile per la consultazione sul sito della SGR (www.mediobancasgr.com).

A. INFORMAZIONI SULLA SGR E RELATIVI SERVIZI

A.1 DATI SOCIETARI

Mediobanca SGR S.p.A. ha sede legale in Milano, Foro Buonaparte, 10, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 00724830153, partita IVA n. 10536040966, recapito telefonico: +39 02 85 961 311, Fax: +39 02 85 961 410, posta certificata: mediobancasgr@pec.mediobanca.it, sito web: www.mediobancasgr.com, appartiene al Gruppo Bancario Mediobanca (di seguito il “Gruppo”) ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca S.p.A.

La Società, autorizzata dalla Banca d’Italia alla prestazione dei servizi previsti all’art. 33 del Decreto



Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche (di seguito il “**TUF**”), è iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del TUF al n. 44 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 24 nella Sezione Gestori di FIA.

La Società è soggetta a vigilanza da parte della Banca d'Italia (Sede di Milano, Via Cordusio 5, 20123 - Milano - Sede di Roma, Via Nazionale n. 91, 00184 Roma) e della Consob (Sede di Milano, via Broletto, 7, 20121 - Milano - Sede di Roma, Via G.B. Martini n. 3, 00184 - Roma).

A.2 METODI DI COMUNICAZIONE TRA SGR E CLIENTE

La comunicazione tra SGR e Cliente avviene in lingua italiana. Le modalità di comunicazione tra la SGR e i Clienti, in relazione ai servizi prestati, sono disciplinate con riferimento al servizio di gestione collettiva del risparmio nel “Regolamento di Gestione” del Fondo ovvero nella relativa documentazione d'offerta e, con riferimento al servizio di gestione di portafogli nel “Contratto di Gestione”.

Le comunicazioni della SGR al Cliente sono inviate in forma scritta mediante corrispondenza postale all'indirizzo indicato dal Cliente all'atto della sottoscrizione del Fondo o successivamente con apposita comunicazione, oppure via email per i servizi per i quali la SGR rende disponibile questa modalità di comunicazione e nel caso il cliente abbia scelto espressamente questa opzione.

L'invio di comunicazioni da parte del Cliente, ivi comprese le istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni, deve essere effettuato per iscritto direttamente alla SGR ovvero per il tramite del Soggetto Incaricato del Collocamento, ove presente.

Si rimanda alla documentazione d'offerta/Regolamento di Gestione e alle disposizioni contrattuali per una dettagliata rappresentazione di quanto sopra sinteticamente esposto.

A.3 RECLAMI

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la SGR, il Cliente può presentare reclamo alla SGR, mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento da trasmettere a Mediobanca SGR, Ufficio Reclami (Foro Buonaparte, 10 - 20121 Milano);
- posta elettronica all'indirizzo e-mail: reclami@mediobancasgr.com oppure posta elettronica certificata all'indirizzo: mediobancasgr@pec.mediobanca.it.

Sono ritenuti validi i reclami che contengano gli estremi del ricorrente, i dettagli della posizione aperta presso la SGR, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente.

La SGR provvede ad evadere le richieste pervenute entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo e comunica al Cliente per iscritto l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR. Tutte le comunicazioni effettuate al Cliente in relazione alla trattazione e definizione del reclamo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata AR.

Il cliente al dettaglio, in assenza di risposta entro i termini previsti o se non è soddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi **all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** istituito presso la Consob. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza, può



consultare il sito www.acf.consob.it, attraverso il quale è possibile accedere e presentare, con le modalità ivi descritte, le relative domande.

Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la SGR, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa alle ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell'Organismo sopra citato, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. In tal caso, il cliente e la SGR possono ricorrere:

- al **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (iscritto al n. 3 nel Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it;
- a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Il tentativo di mediazione o il ricorso all'ACF costituiscono, ai sensi dell'art. 5 del citato D. Lgs. n. 28/2010, condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziale, vale a dire che è obbligatorio ricorrere preventivamente all'organismo di mediazione o, in alternativa, all'ACF prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

A.4 INFORMAZIONI SUI SERVIZI OFFERTI

La SGR è stata autorizzata dalla Banca d'Italia alla prestazione dei servizi di cui all'art. 33 del TUF per lo svolgimento delle seguenti attività:

- gestione di portafogli individuali;
- gestione collettiva di OICR di propria istituzione e di terzi;
- promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento;
- commercializzazione di quote o azioni di OICR propri.

A.5 DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE ALL'INVESTITORE A RENDICONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA

La SGR, con riferimento al servizio di gestione collettiva del risparmio, predispone ed invia, con cadenza semestrale, su richiesta scritta dei Clienti all'indirizzo comunicato:

- la relazione annuale da pubblicare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi dell'OICVM (entro sei mesi nel caso di FIA);
- la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio da pubblicare entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento;
- un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dell'OICVM con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.

I prospetti contabili dei Fondi, pubblicati nelle forme indicate nel Regolamento del Fondo e forniti gratuitamente ai Clienti che ne fanno richiesta, sono a disposizione presso la sede della SGR, presso la sede della Banca Depositaria nonché sul sito della SGR.

Con riferimento al servizio di gestione di portafogli, la SGR:



- invia con periodicità trimestrale, ovvero con la minor frequenza concordata con il Cliente, un rendiconto contenente le informazioni di cui alla normativa vigente. Qualora la SGR sia autorizzata alla gestione di un portafoglio che ricorre alla leva finanziaria, la rendicontazione avverrà almeno con cadenza mensile. Qualora il Cliente richieda di essere informato volta per volta sulle operazioni eseguite, la rendicontazione avrà cadenza annuale salvo le deroghe previste;
- la SGR comunicherà altresì al cliente quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo di riferimento della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10%, e successivamente di multipli del 10%, entro le tempistiche normativamente definite.

La documentazione trasmessa dalla SGR si intenderà approvata trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento senza che sia pervenuto, per iscritto, un reclamo esplicito e motivato.

A.6 SISTEMA DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI O DI GARANZIA DEI DEPOSITI

La SGR aderisce al **Fondo Nazionale di Garanzia** di cui all'art. 15 della Legge 2 gennaio 1991 n. 1. Il Fondo ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ed è riconosciuto come "sistema di indennizzo" ai sensi dell'art. 62, comma 1 del D. Lgs. n. 415 del 23 luglio 1996.

Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti (massimo 20.000 euro) e alle condizioni previste nel "Regolamento Operativo del Fondo" per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo, derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo.

Le forme di indennizzo effettuate dal Fondo a favore degli investitori sono comunque indicate all'art. 3 dello Statuto del Fondo, consultabile all'indirizzo www.fondonazionaledigaranzia.it.

Il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 ha disposto l'istituzione del **Fondo di Garanzia per i Risparmiatori e gli Investitori** di cui all'articolo 27, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, destinato all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del TUF.

La gestione del Fondo è attribuita alla Consob e ad esso possono accedere gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'art. 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del TUF. Il Fondo è finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del TUF.

B. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

B.1 MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Le somme di denaro conferite dal Cliente nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli e nell'ambito del servizio di gestione collettiva del risparmio, costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello della SGR e da quello di ogni altro patrimonio eventualmente gestito dalla medesima SGR. Su tali somme non sono ammesse azioni di creditori della SGR o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi.



Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, le somme conferite dal Cliente sono depositate in un conto corrente "omnibus" acceso presso Mediobanca SpA e/o presso altre banche prescelte dalla SGR (di seguito anche "banca/banche depositaria/e") ed intestato alla SGR, con specifica menzione che si tratta di beni di terzi.

Gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun portafoglio sono sub-depositati, nel conto omnibus acceso presso il depositario intestato alla SGR con specifica menzione che si tratta di beni di terzi, ovvero un conto in cui confluiscono strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di Clienti.

Si sottolinea che la SGR rimane, comunque, responsabile nei confronti del Cliente relativamente alle somme di denaro del Cliente e agli strumenti finanziari depositati e sub-depositati secondo quanto previsto dal contratto di gestione sottoscritto. A tal fine la SGR:

- monitora periodicamente l'attività dei sub-depositari, verificando l'efficienza e l'affidabilità del servizio dagli stessi prestato;
- ha adottato procedure idonee a ricostruire in qualsiasi momento la posizione in strumenti finanziari e liquidità di ciascun cliente;
- riconcilia regolarmente la posizione del Cliente con le evidenze prodotte dai depositari ed, eventualmente, dai sub-depositari.

Nelle ipotesi in cui il servizio di gestione di portafogli venga prestato per un cliente le cui disponibilità liquide e strumenti finanziari sono depositati dal cliente in un conto di deposito detenuto dal medesimo presso un terzo depositario, la SGR adotta lo schema operativo di cui all'art. 28, comma 2 del Regolamento non ricevendo, in questo caso, il deposito dei beni del cliente. I sistemi gestionali della SGR garantiscono la separatezza patrimoniale dei conti di proprietà da quelli di terzi sui quali la SGR ha delega ad operare.

Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, con la sottoscrizione delle quote il Cliente accetta che la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR venga affidata alla banca depositaria che è incaricata del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per conto degli OICR, nonché dello svolgimento di ogni altro compito previsto a suo carico dal TUF, dalle prescrizioni degli Organi di Vigilanza e dal pertinente regolamento del singolo Fondo. A tal fine la SGR versa alla banca depositaria gli importi conferiti su conti e depositi intestati alla SGR stessa, rubricati ai singoli OICR istituiti. Il TUF disciplina la responsabilità del depositario, prevedendone la responsabilità nei confronti del gestore e dei partecipanti all'OICR per ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. In caso di delega di funzioni, la perdita di strumenti finanziari da parte del soggetto delegato lascia impregiudicata la responsabilità del depositario fatta salva l'eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e il terzo delegato, volti a determinare l'assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del delegato.

C. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La normativa italiana, in linea con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, prevede la classificazione della Clientela nelle seguenti tre categorie, a ciascuna delle quali è accordato un diverso livello di protezione che si riflette, in particolare, sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare:



- **Clienti al dettaglio:** sono tutti i Clienti che non sono classificati come controparti qualificate o clienti professionali. Ai Clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda, in particolare, l'ampiezza delle informazioni che la SGR deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/prestati e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (cd. *Best execution*).
- **Clienti professionali:** sono soggetti in possesso di esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che assumono.
Conseguentemente per tali Clienti la normativa prevede un minor livello di tutela sia per quanto riguarda le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza sia in tema di obblighi di informativa e di forma scritta dei contratti.
La normativa ha identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerarsi clienti professionali (cd. **professionali di diritto**) distinguendo tra Clienti professionali pubblici e Clienti professionali privati: si tratta, per quanto riguarda i primi, del Governo della Repubblica Italiana e della Banca d'Italia, e, per quanto riguarda i secondi, di soggetti come ad esempio, banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni¹ e gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Vi sono poi soggetti che, pur non appartenendo alle suddette categorie, sono in possesso di determinati requisiti tali da poter richiedere di essere trattati come professionali (cd. **professionali su richiesta**).
- **Controparti qualificate:** sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali, configurabile solo con riferimento alla prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio e ricezione/trasmissione ordini nonché ai servizi accessori ad essi connessi. Per tale Clientela non trovano applicazione le regole di comportamento previste per le altre categorie di investitori.

La SGR comunica al Cliente la classificazione che gli è stata attribuita all'atto dell'apertura della sua relazione, informandolo contestualmente circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela attribuita.

La classificazione originariamente assegnata al Cliente può essere modificata, sia su iniziativa della SGR (**solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione**) sia su richiesta del Cliente il quale potrà richiedere alla SGR di passare ad una categoria più tutelata (da Cliente professionale a Cliente al dettaglio) ovvero ad una categoria meno tutelata (da Cliente al dettaglio al Cliente professionale su richiesta). In tal caso la SGR procede ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente ed ha la facoltà o meno di accettare la sua richiesta, dando comunicazione allo stesso dell'esito della valutazione effettuata e fornendo esplicita indicazione delle protezioni e dei diritti di indennizzo che potrebbe perdere.
Spetta al Cliente professionale informare la SGR di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla sua classificazione.

D. INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA

¹ Si tratta di imprese che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio: 20.000.000 Euro; b) fatturato netto: 40.000.000 Euro; c) fondi propri: 2.000.000 Euro.



Al fine di **acquisire una migliore conoscenza delle caratteristiche del Cliente**, dei suoi bisogni, della sua tolleranza al rischio e della sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti e al fine di **agire nel miglior interesse dello stesso**, la SGR richiede al Cliente, prima della prestazione del servizio di gestione di portafogli, la compilazione di un questionario per la raccolta delle informazioni riguardanti:

- la situazione finanziaria e patrimoniale;
- gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio;
- la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti.

Stante la finalità delle informazioni raccolte e in considerazione del fatto che la SGR, nella prestazione di servizi di investimento, fa affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente, è necessario prestare particolare attenzione alla compilazione del questionario affinché lo stesso venga compilato in modo consapevole e completo scegliendo, tra le risposte predefinite, quella che maggiormente rappresenta la propria situazione.

Le informazioni fornite dal Cliente costituiscono elemento essenziale per una corretta profilatura dello stesso e, di conseguenza per una corretta valutazione di adeguatezza del servizio prestato. E' quindi dovere del Cliente fornire informazioni complete, puntuali, veritiere e aggiornate, nonché informare tempestivamente la SGR di eventuali variazioni rilevanti. In assenza totale o parziale di tali informazioni, la normativa impone alla SGR di astenersi dal prestare il servizio di gestione di portafogli.

Sulla base della profilatura attribuita al Cliente, che si articola in profilo di rischio, obiettivo temporale ed esperienza e conoscenza, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito nonché del rischio dell'investimento, la SGR valuta l'adeguatezza del servizio di gestione proposto e **si astiene dal prestare il servizio qualora risulti non adeguato.**

La valutazione dell'adeguatezza costituisce un presidio a tutela dell'investitore e mira pertanto a verificare che l'operazione/il servizio proposto consentano di soddisfare i seguenti criteri:

- corrispondenza agli obiettivi di investimento del Cliente;
- natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti al prodotto finanziario, nonché le caratteristiche di complessità dello stesso;
- coerenza con l'orizzonte temporale dichiarato dal Cliente.

Il rischio dell'investimento è rappresentato dalla possibilità che il valore del prodotto o dello strumento finanziario acquistato possa mutare nel tempo. **Il concetto di rischio è strettamente legato a quello di rendimento: a maggiori livelli di rischio possono corrispondere maggiori prospettive di rendimento ma anche maggiori livelli di perdita.** La propensione al rischio rappresenta il livello di tolleranza individuale alla possibilità che il valore del proprio investimento possa oscillare, più o meno sensibilmente, nel corso del tempo.

Si precisa che, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, quando la SGR presta il servizio di gestione di portafogli ad un cliente professionale può presumere che egli abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze per comprendere i rischi inerenti alla gestione del suo portafoglio.



E. INFORMATIVA SUI RISCHI GENERALI E SULLE TIPOLOGIE DI PRODOTTI FINANZIARI

La presente sezione fornisce ai Clienti e potenziali Clienti informazioni di base sulla natura e i rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari nonché una breve descrizione dei prodotti finanziari trattati dalla SGR e dei rischi ad essi associati.

AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

E.1 RISCHI GENERALI LEGATI AGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- la liquidità;
- la divisa in cui è denominato;
- gli altri fattori fonte di rischi generali.

E.1.1 LA VARIABILITA' DEL PREZZO

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

Occorre distinguere innanzitutto tra **titoli di capitale** (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e **titoli di debito** (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

Per le motivazioni sopra indicate, a parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione



- che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

RISCHIO SPECIFICO E RISCHIO GENERICO

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua (la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso).

RISCHIO EMITTENTE

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

RISCHI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI RIDUZIONE O CONVERSIONE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE E/O DEL BAIL-IN

Nell'ambito del rischio emittente concernente gli strumenti finanziari emessi da banche, acquistati nell'ambito del contratto per la prestazione dei servizi, l'investitore deve tenere conto anche del cosiddetto bail-in (salvataggio interno) introdotto dalla normativa europea sulla prevenzione e gestione delle crisi bancarie (Direttiva Europea 2014/59/UE "Banking Resolution and Recovery Directive", cui è stata data attuazione nell'ordinamento italiano con i decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015).

In base a tale Direttiva, tra gli strumenti di gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento sono state in particolare previste misure di riduzione o conversione delle azioni o degli altri strumenti di capitale (tra cui rientrano le obbligazioni subordinate) e misure di risoluzione, cui le Autorità di Risoluzione (in Italia la Banca d'Italia) possono fare ricorso quando la procedura di riduzione o conversione delle azioni e degli altri strumenti di capitale non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario. Tra le misure di risoluzione, il bail-in consiste nella riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà. Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla



categoria successiva.

Nel dettaglio, l'ordine di priorità in caso di ricorso al bail-in è il seguente: i) azioni; ii) altri titoli di capitale; iii) obbligazioni subordinate; iv) obbligazioni e altre passività ammissibili, ivi compresi i depositi sopra i 100.000 euro, di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle piccole e medie imprese; v) depositi di persone fisiche e di piccole e medie imprese per l'importo eccedente i 100.000 euro. L'investitore che sottoscrive o acquista i sopra citati strumenti finanziari emessi da banche, da società capogruppo di gruppi bancari, da società appartenenti a gruppi bancari con sede in Italia, in altri stati membri dell'Unione Europea o ancora in paesi Extra – Ue ma che operano in Italia o nel territorio dell'Unione Europea mediante succursale o da imprese di investimento deve pertanto considerare che il proprio investimento è esposto ai rischi indicati, anche se ha acquistato gli strumenti finanziari anteriormente alla data di entrata in vigore delle misure di riduzione o conversione dei titoli di capitale ovvero del bail – in (1° gennaio 2016).

RISCHIO INTERESSE

Con riferimento ai **titoli di debito**, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

LA DIVERSIFICAZIONE DEL RISCHIO

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti. Si veda in proposito quanto riportato nella sezione E.2 "Descrizione dei principali prodotti finanziari trattati dalla SGR e dei rischi ad essi collegati".



E.1.2 LA LIQUIDITA'

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, **i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati**. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Alcune tipologie di strumenti finanziari sono liquide non in quanto sussista un mercato secondario, ma per il fatto che il soggetto che li gestisce o che si pone come controparte del cliente al momento della liquidazione assume specifici obblighi contrattuali a riacquistare il prodotto o a convertire il prodotto stesso in liquidità a prezzi definiti in modo oggettivo, senza penalizzazione e con tempistiche predeterminate (ad es. fondi comuni di investimento aperti, obbligazioni per le quali l'emittente assume l'obbligo di riacquistarle dal cliente a condizioni predefinite).

Occorre quindi considerare che lo smobilizzo di prodotti *illiquidi* e l'effettuazione di operazioni al di fuori dei mercati organizzati può comportare l'assunzione di rischi più elevati per l'investitore tenuto conto della difficoltà di liquidare in tempi ragionevoli e/o della possibilità di liquidarlo ad un prezzo che non rappresenta il reale valore del prodotto stesso, o in generale delle penalizzazioni in termini economici.

E.1.3 LA DIVISA IN CUI E' DENOMINATO

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento e la divisa estera in cui è denominato l'investimento in quanto l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

E.1.4 GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

DENARO E VALORI DEPOSITATI

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato. Si veda in proposito quanto riportato nel par. A.6 "Sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi".

COMMISSIONI E ALTRI ONERI

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nei contratti relativi ai servizi di investimento o nel materiale informativo del prodotto finanziario. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

OPERAZIONI ESEGUITE IN MERCATI AVENTI SEDE IN ALTRE GIURISDIZIONI

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi



aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

SISTEMI ELETTRONICI A SUPPORTO DELLA NEGOZIAZIONE

I sistemi di negoziazione sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni.

Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

RISCHIO DI SOSTENIBILITA'

Il rischio di sostenibilità è definito dal Regolamento (UE) 2019/2088 come il verificarsi di un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance possa provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. Il rischio di sostenibilità relativo alle questioni ambientali include ed esempio il rischio climatico, sia fisico che di transizione. Il rischio fisico deriva dagli effetti fisici dei cambiamenti climatici, acuti o cronici: ad esempio, eventi climatici frequenti e di grave intensità possono avere un impatto su prodotti, servizi e sulle catene di approvvigionamento. Il rischio di transizione invece è legato alla capacità delle aziende di mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici e dall'adeguamento delle stesse ad un'economia a basse emissioni di carbonio. I rischi legati alle questioni sociali possono includere ma non sono limitati ai diritti del lavoro e alle relazioni con la comunità, a tematiche quali disuguaglianza e inclusività, investimento nel capitale umano e prevenzione degli incidenti. I rischi relativi alla governance possono includere, tra gli altri, la composizione e l'efficacia del Consiglio di Amministrazione, gli incentivi alla gestione, la qualità della gestione e allineamento della direzione con gli azionisti, la corruzione e l'utilizzo di pratiche di vendita scorrette. Questi rischi possono avere un impatto sull'efficacia operativa e sulla resilienza di un emittente, nonché sulla sua percezione pubblica e reputazionale, incidendo sulla sua redditività e, a sua volta, sulla sua crescita del capitale. Quanto sopra descritto rappresenta esempi di fattori di rischio di sostenibilità e la rilevanza, la gravità, la significatività e l'orizzonte temporale di tali fattori di rischio possono variare in modo significativo a seconda dei prodotti gestiti, della composizione dei portafogli e delle tecniche di gestione degli stessi.

E.1.5 RISCHIOSITA' DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Nel caso di strumenti finanziari derivati, il valore dello strumento deriva dall'andamento del valore di un'attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente (il "sottostante"). Gli strumenti finanziari derivati prevedono generalmente l'esposizione del patrimonio del Cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. "effetto leva"), nonché, a seconda del sottostante, l'esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti. Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello dell'affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per:

Mediobanca SGR S.p.A., Sede legale: Foro Buonaparte, 10- 20121 Milano - Tel. +39 02 85 961 311 Fax +39 02 85 961 410 - Cap. Soc. € 10.330.000 i.v. - Iscritta all'Albo delle SGR ex art. 35 TUF, nella sezione gestori di OICVM e nella sezione gestori di FIA. Appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio unico Mediobanca S.p.A., attività di direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia. Codice Fiscale, Iscrizione Registro Imprese Milano 00724830153, P.IVA 10536040966 - E-mail: info@mediobancasgr.com, E-mail Certificata: mediobancasgr@pec.medioibanca.it.



- ridurre il rischio finanziario di portafoglio (finalità di copertura);
- assumere esposizione al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

L'investimento da parte della SGR in strumenti finanziari derivati, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di gestione collettiva del risparmio, è svolto tenuto conto del profilo di rischio di ciascuna linea di gestione sottoscritta ovvero della conformità degli investimenti alle caratteristiche ed alla politica di investimento dei fondi gestiti dalla SGR.

E.2 DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI PRODOTTI FINANZIARI TRATTATI DALLA SGR E DEI RISCHI AD ESSI COLLEGATI

E.2.1 QUOTE O AZIONI DI OICR (FONDI DI INVESTIMENTO E SICAV)

I principali rischi derivanti da un investimento in quote/azioni di OICR sono associati alla tipologia di strumenti finanziari nei quali il fondo investe e alla politica di investimento adottata, elementi che risultano specificatamente indicati nei Regolamenti e, ove previsti, nei Prospetti Informativi o nei KID, copia dei quali viene consegnata ai Clienti prima della sottoscrizione.

La partecipazione ad un OICR comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dell'OICR. **Per una corretta determinazione dei rischi occorre pertanto conoscere le caratteristiche specifiche di ciascun fondo ed in particolare comprendere la politica di investimento dello stesso.**

FONDI DI INVESTIMENTO E SICAV

Il fondo comune di investimento è un patrimonio autonomo, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, suddiviso in quote e gestito in monte da una SGR. Il patrimonio gestito è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti sia da quello della SGR.

Detta separazione patrimoniale, che ha funzione prevalentemente di garanzia, consente al patrimonio del fondo di non essere intaccato da parte dei creditori della società gerente i quali, sia in caso di azioni individuali a tutela del credito sia in caso di fallimento della società, potranno soddisfare le loro ragioni creditorie solo sul patrimonio della società e non anche sul patrimonio del fondo di pertinenza dei sottoscrittori.

La partecipazione a un fondo comune di investimento avviene mediante la sottoscrizione di quote, di uguale valore rappresentate da certificati nominativi o al portatore che incorporano uguali diritti. Ogni partecipante acquisisce il diritto su una quota parte del patrimonio, proporzionale al proprio apporto in denaro. In tal modo egli si assume anche il rischio derivante dagli investimenti effettuati dal gestore.

Tra le varie tipologie di fondi comuni di investimento presenti sul mercato vi sono quelli di tipo immobiliare, che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili e in partecipazioni in società immobiliari, e quelli di tipo mobiliare che investono in strumenti del mercato mobiliare (titoli di capitale, di debito, derivati, etc.). I fondi di investimento mobiliari possono essere sia chiusi che aperti:

- **fondi aperti**, in cui il sottoscrittore ha la facoltà di chiedere il rimborso o integrare il suo investimento in qualsiasi momento;
- **fondi chiusi**, in cui il sottoscrittore può aderire soltanto alla data di costituzione del fondo stesso o a date prestabilite; analogamente, il rimborso dell'investimento, come pure ulteriori apporti in denaro, possono essere effettuati solo a date prestabilite.



Le SICAV sono costituite in forma societaria; pertanto il sottoscrittore assume lo status di socio con la possibilità di influire, mediante l'esercizio del diritto di voto, sulla politica di gestione dei beni e delle attività della società.

L'investimento in fondi comuni di investimento e SICAV consente:

- di affidare la gestione del risparmio a soggetti che svolgono questo compito professionalmente;
- una diversificazione degli investimenti difficilmente ottenibile dai singoli investitori.

FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI (FIA)

I FIA si distinguono dai fondi comuni di investimento armonizzati perché hanno la possibilità di investire in attività diverse, anche più rischiose, da quelle previste per i fondi aperti, in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia. Nello specifico, il FIA potrebbe:

- essere investito in strumenti finanziari caratterizzati da un più elevato grado di complessità e di rischio, quali ad esempio quote di "hedge funds";
- presentare un maggior livello di concentrazione degli investimenti (sia con riferimento ai soggetti emittenti che con riferimento a determinati settori merceologici/geografici);
- operare in strumenti derivati a titolo speculativo o di copertura;
- ricorrere in modo più significativo all'utilizzo della leva finanziaria.

Per tale motivo detti strumenti sono da considerarsi con un profilo di rischio/rendimento più elevato e non adatto a tutte le tipologie di clientela.

I FIA possono essere riservati, ed in tal caso la partecipazione è riservata alla tipologia di investitori specificata nel Regolamento di Gestione del Fondo, ovvero non riservati.

Anche per i FIA, siano essi riservati o meno, è possibile operare la distinzione tra fondi aperti e fondi chiusi. I fondi di investimento immobiliari, per loro natura, ricadono nella categoria dei fondi chiusi.

E.2.2 GESTIONI DI PORTAFOGLIO

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore può orientare la rischiose del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di un **mandato di gestione** e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito Contratto scritto. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della gestione che intende prescegliere e deve concludere il Contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della stessa ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il Contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza e conoscenza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

La rischiose di un mandato di gestione dipende:

- **dalle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del Cliente e dai limiti previsti per ciascuna categoria:** le caratteristiche di rischio di un mandato di gestione tenderanno a riflettere la rischiose degli strumenti finanziari in cui esso può investire, in relazione



alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Per una valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari si veda quanto riportato nella sezione “Rischi generali legati agli investimenti in strumenti finanziari”;

- **dal grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito del mandato di gestione.** La leva finanziaria misura di quante volte può essere incrementato il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. Si premette che per molti investitori **deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno.** In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della gestione. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità pertanto l'investitore, prima di considerare una leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:
 - a. indicare nel Contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
 - b. comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
 - c. comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione



e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

F. INFORMATIVA SU COSTI E ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Nell'ambito del servizio di gestione collettiva del risparmio, i costi e gli oneri a carico dei fondi e dei partecipanti sono specificatamente indicati nella documentazione d'offerta (KID, Documentazione d'Offerta, Regolamento di Gestione del Fondo o nello statuto dell'OICR) copia della quale viene consegnata ai Clienti prima dell'investimento.

Con riferimento al servizio di gestione di portafogli, i costi e gli oneri del servizio di investimento e degli strumenti finanziari nonché l'effetto dei costi sulla redditività del servizio sono specificatamente indicati, prima della prestazione del servizio, nell'ambito della stipula dei contratti relativi ai servizi stessi.

Ove richiesto dalla normativa e ove esistente un rapporto continuativo con il Cliente, la SGR, con periodicità annuale, invia al Cliente in forma personalizzata la rendicontazione dei costi dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento. Su richiesta del Cliente tali informazioni sono fornite anche in forma analitica.

G. INFORMATIVA SULLA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

In conformità con il vigente quadro normativo, la SGR ha adottato una politica di gestione dei conflitti di interesse che contempla le procedure e le misure da adottare per identificare e gestire le situazioni idonee a far sorgere, in relazione alle attività e ai servizi prestati, un conflitto di interesse. Quando le misure adottate non risultino sufficienti ad escludere con ragionevole certezza che il rischio di nuocere gli interessi dell'OICR/cliente possa essere evitato, la SGR provvede a fornire adeguata informativa al cliente riguardo alla sussistenza del conflitto.

Di seguito si riporta una sintesi della "Politica di gestione dei conflitti di interesse" adottata dalla SGR. **Maggiori dettagli sulla politica adottata in materia di conflitti di interesse sono disponibili formulando apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica info@mediobancasgr.com.**

IDENTIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE

La SGR ha individuato le potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione ai servizi prestati dalla stessa nonché alla articolazione organizzativa, operativa e societaria in essere..

Le principali tipologie di conflitti di interesse identificate dalla SGR sono riconducibili allo svolgimento della sua attività nella fase di:

- selezione degli investimenti, ovvero l'investimento dei portafogli degli OICR/portafogli individuali gestiti in:
 - strumenti finanziari emessi da società del Gruppo;



- strumenti finanziari oggetto di accordi di collocamento da parte della Capogruppo;
- quote o azioni di OICR gestiti e istituiti dalla SGR o da altre società del Gruppo, anche di diritto estero;
- quote o azioni di OICR gestiti in delega dalla SGR;
- strumenti finanziari emessi da società finanziate o garantite dalla Capogruppo e da altre società del Gruppo, qualora dall'esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare in tutto o in misura rilevante, il finanziamento del soggetto che ha erogato il credito;
- strumenti finanziari emessi da soggetti terzi nei confronti dei quali la Capogruppo presta servizi di "consulenza aziendale" ovvero sussistano dei rapporti d'affari;
- strumenti finanziari emessi o collocati da soggetti dai quali la SGR o una società del Gruppo percepisce un'utilità, anche non monetaria;
- strumenti finanziari emessi da soggetti presso i quali il soggetto rilevante ha un incarico rilevante (organo amministrativo o di controllo, ruolo direttivo, ecc) ovvero un interesse proprio;
- scelta delle controparti contrattuali, ovvero:
 - utilizzo di intermediari o di altri soggetti appartenenti a società del Gruppo per lo svolgimento dei servizi per conto dei patrimoni gestiti (ad esempio banca depositaria, intermediari che prestano servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini);
 - trasmissione di ordini per conto dei portafogli gestiti che prevedano l'esecuzione di una operazione in conto proprio da parte della Capogruppo;
- esercizio del diritto di voto, ovvero l'esercizio dei diritti inerenti gli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società direttamente o indirettamente controllanti la SGR.

GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

I presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati dalla SGR mirano a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività confliggenti, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni e alla rilevanza del rischio che gli interessi dell'OICR, dei suoi investitori e del cliente risultino danneggiati.

I presidi organizzativi e di controllo prevedono l'adozione di un sistema di governance che consenta di ridurre al minimo il rischio potenziale di conflitto di interesse in riferimento alla prestazione dei servizi svolti dalla SGR e dalle società del Gruppo. In particolare, sono stati individuati i seguenti presidi:

- un meccanismo di censimento e di analisi preventiva delle situazioni "sensibili", cioè di quelle situazioni operative che possono dare luogo a potenziali conflitti di interesse, al fine di individuare eventuali cautele o limitazioni operative volte a mitigare tali conflitti;
- presenza nel Consiglio di Amministrazione della SGR di almeno un consigliere non esecutivo indipendente;
- indipendenza, funzionale e gerarchica, delle funzioni aziendali di controllo dalle funzioni sottoposte al loro controllo e nomina di un consigliere indipendente quale referente interno per le funzioni di controllo;
- istituzione di un Comitato Selezione e Revisione Controparti responsabile del processo di approvazione e revisione delle controparti;



- istituzione di un Comitato Prodotti di Gruppo responsabile di promuovere proposte in merito agli interventi da realizzare per l'aggiornamento dell'offerta del Gruppo e di valutare la fattibilità dal punto di vista tecnico-operativo, fiscale, legale e di compliance (ive incluse eventuali fattispecie di conflitto di interesse esistenti);
- definizione di un sistema di remunerazione volto all'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente attività idonee a generare tra loro le situazioni di potenziale conflitto di interesse. In particolare, il sistema premiante è basato su un insieme di variabili in cui rientrano valutazioni quantitative volte a premiare la performance aggiustata per il rischio dei prodotti gestiti e valutazioni di natura qualitativa e discrezionale, che non permettono la correlazione univoca e diretta tra obiettivi economico-finanziari ed incentivi retributivi;
- adozione di misure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti:
 - Chinese Wall: si tratta di un insieme di misure organizzative ed operative finalizzate ad impedire o controllare lo scambio di informazioni al fine di evitarne il potenziale abuso e gestire i conflitti di interesse all'interno del Gruppo;
 - Restricted List: lista di strumenti finanziari in relazione ai quali sussistono delle fattispecie di conflitto di interesse per i quali possono essere definiti limiti operativi all'attività svolta dalle strutture preposte all'erogazione di servizi;
- misure volte ad impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento di servizi o attività di investimento o servizi accessori da parte di un soggetto rilevante. Nello specifico la SGR si è dotato di un sistema esplicito e formalizzato di ruoli e responsabilità e politiche di gestione delle incompatibilità delle cariche, qualora necessarie per garantire una efficiente ed adeguata allocazione delle professionalità.

I principali presidi procedurali riguardano l'adozione, da parte della SGR, di idonee procedure (di seguito sinteticamente rappresentate) che disciplinano specifici aspetti attinenti le attività di mitigazione e presidio ai conflitti di interesse:

- codice di comportamento che disciplina i comportamenti degli amministratori, dei sindaci, del management e dei dipendenti, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all'operatività personale, agli obblighi di riservatezza ed alle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi;
- processo degli investimenti finalizzato a tutelare l'indipendenza dei gestori nelle scelte d'investimento a valere sui portafogli gestiti con indicazione dei criteri generali cui devono uniformarsi le scelte concernenti le operazioni di investimenti dei patrimoni gestiti nella quali sia ravvisabile un conflitto di interessi;
- processo volto a garantire che gli incentivi percepiti e/o pagati, in relazione alla prestazione dei servizi non siano in conflitto con il dovere della SGR di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti;
- policy di esecuzione e trasmissione di ordini volta a garantire il rispetto del principio di *best execution*. La policy in oggetto ha, fra i suoi fini, quello di selezionare le sedi di esecuzione e gli intermediari negoziatori che sono in grado di garantire in via continuativa il raggiungimento del "miglior risultato possibile per i clienti" sulla base dei termini previsti dalla normativa MiFID II;
- processo per la selezione e la revisione delle controparti che definisce i criteri e gli elementi di valutazione da considerare in sede di approvazione/revisione;
- procedure informatiche ed operative che garantiscono il rispetto del principio della priorità nella esecuzione o nella trasmissione degli ordini dei clienti;
- politiche di valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza;
- specifiche norme interne riguardanti la gestione degli omaggi;



- un regolamento relativo alle operazioni personali poste in essere dai soggetti rilevanti della SGR;
- policy per la gestione degli incarichi da parte dei soggetti rilevanti;
- processo di approvazione di nuovi prodotti che prevede un iter obbligatorio di approvazione da parte delle funzioni di business, di supporto e di controllo nell'ambito del quale vengono rappresentate e valutate le eventuali situazioni di conflitto di interesse associate al prodotto;
- valutazione preliminare da parte della Funzione Compliance degli accordi di distribuzione e delle campagne/iniziative commerciali (ove presenti);
- policy per l'esercizio dei diritti di voto finalizzata a garantire che l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti sia effettuato nell'esclusivo interesse dell'OICR e dei suoi partecipanti.

La costante innovazione di prodotto e di processo, unitamente alla rilevanza di fattori esogeni alla sfera di influenza della SGR, rendono quindi indispensabile procedere ad un'attività costante di monitoraggio ed aggiornamento delle fattispecie dei conflitti di interesse individuate.

La SGR provvede alla revisione e all'aggiornamento della politica di gestione dei conflitti di interesse:

- con periodicità annuale;
- ogni qualvolta ritenuto opportuno in seguito sia alla modifica del contesto organizzativo/operativo della SGR e del Gruppo, sia alle novità normative di volta in volta introdotte.

H. INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La SGR ha definito la presente strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile per i Clienti cui presta il servizio di gestione di portafogli e per gli OICR gestiti, sia quando esegue direttamente le decisioni di negoziare nelle "Sedi di Esecuzione" selezionate per alcune tipologie di asset in modalità "request for quote" (si intendono per "Sedi di Esecuzione": mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e "Intermediari" che operino come internalizzatore sistematico, market maker o negoziatore per conto proprio) sia quando trasmette ordini a terze parti selezionate per la loro esecuzione.

Nell'attuazione delle scelte di investimento per conto dei patrimoni gestiti la SGR esegue o trasmette gli ordini utilizzando Intermediari di elevato standing, che rispettino criteri di riservatezza, affidabilità e solidità finanziaria in grado di assicurare la regolare esecuzione delle operazioni e di minimizzare il rischio di controparte.

Si precisa che ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal Cliente, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, la SGR è tenuta, nell'esecuzione dell'ordine, a rispettare tali istruzioni specifiche sebbene ciò possa impedire alla stessa di conformarsi alle disposizioni previste nella propria policy.

FATTORI DI ESECUZIONE

Allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile la SGR prende in considerazione i seguenti fattori: prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni, natura dell'ordine, liquidità e qualsiasi altro fattore pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

Al fine di stabilire l'importanza relativa dei fattori di esecuzione sopra elencati, la SGR tiene conto dei seguenti criteri:

- in caso di ordini relativi a OICR: obiettivi, politica di investimento e rischi specifici degli OICR,



come indicati nel Prospetto ovvero, in mancanza, nel Regolamento di gestione o nello Statuto;

- in caso di ordini relativi a portafogli del servizio di gestione: caratteristiche del Cliente (inclusa la sua classificazione come Cliente al dettaglio o Cliente professionale);
- caratteristiche dell'ordine;
- caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine e condizioni di liquidabilità dei medesimi;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione nonché delle controparti alle quali l'ordine può essere trasmesso.

La SGR ritiene che l'esecuzione a prezzi favorevoli, perseguita in maniera costante, possa determinare un reale vantaggio per gli OICR e per il servizio di gestione di portafogli, nell'ottica della valorizzazione dei patrimoni gestiti pertanto, generalmente, il prezzo dello strumento finanziario e i costi relativi all'esecuzione (cd. *total consideration*) assume importanza rilevante tra i fattori di esecuzione sia con riferimento al servizio di gestione di portafogli che al servizio di gestione collettiva. Quando lo ritenga opportuno, tenendo conto della dimensione dell'ordine o della liquidità dello strumento finanziario, la SGR può tuttavia assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione qualora questi, ai fini dell'esecuzione di un determinato ordine, risultino particolarmente decisivi per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente.

SEDI DI ESECUZIONE

Sulla base dell'ordine di importanza dei fattori delineata ed in funzione delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di trattazione, la SGR ha selezionato le sedi di esecuzione sulle quali fa affidamento per adempiere al proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile (cfr. Allegato 1 – "Sedi di esecuzione").

La strategia di esecuzione adottata prevede che gli ordini possano essere eseguiti anche al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione a condizione di perseguire il miglior risultato possibile per conto dei portafogli gestiti e di operare con controparti di elevato standing, soggette comunque a valutazione ed approvazione interna secondo le norme aziendali di tempo in tempo vigenti.

SCELTA DELL'INTERMEDIARIO NEGOZIATORE

La SGR adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile quando trasmette ad altre entità ordini per conto dei patrimoni gestiti (OICR/gestioni di portafogli) ai fini della loro esecuzione.

La SGR seleziona i soli intermediari negoziatori che abbiano una strategia di esecuzione coerente con i fattori di esecuzione definito dalla SGR (prevalenza del concetto di *total consideration*); a tal fine richiede agli intermediari negoziatori di comunicare la strategia di esecuzione degli ordini da essi adottata dalla quale deve evincersi il rispetto dei principi e dei criteri fissati dal presente documento e, conseguentemente, l'idoneità della stessa a perseguire la *best execution*.

Nella scelta dell'intermediario negoziatore del quale la SGR si avvale per accedere ai mercati si tiene conto, inoltre, dei seguenti fattori di natura quantitativa e qualitativa:

- costo;
- standing (paese, merito creditizio, affidabilità, professionalità, quota di mercato);
- grado di articolazione degli accessi ai mercati e/o sistemi e/o alle modalità di esecuzione degli ordini;



- tecnologia utilizzata nella comunicazione degli eseguiti;
- probabilità di regolamento e relativi costi.

Qualora gli intermediari negozianti individuati siano soggetti autorizzati in uno stato non appartenente all'Unione Europea, essi devono impegnarsi nei confronti della SGR ad adottare standard di condotta almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria in materia di *best execution*.

La SGR trasmette gli ordini agli intermediari negozianti selezionati (cfr. Allegato 2 - "Elenco delle controparti") tuttavia, in casi del tutto eccezionali ed al fine di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini, la SGR si riserva di utilizzare una controparte non identificata nella strategia.

STRATEGIA DI AGGREGAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI ORDINI

La SGR si impegna a eseguire gli ordini in maniera rapida, corretta ed efficiente e si riserva la possibilità di dare esecuzione ad un ordine relativo ad un un OICR/cliente in aggregato con gli ordini concernenti altri OICR/clienti, a condizione che:

- tale modalità di esecuzione non pregiudichi gli interessi di uno qualsiasi degli altri OICR/clienti;
- è stabilita e applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che prevede una ripartizione equa degli ordini e delle operazioni aggregati e disciplina il modo in cui il volume e il prezzo delle operazioni determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.

L'Allegato 1 e l'Allegato 2 riportano, rispettivamente, l'elenco delle sedi di esecuzione e delle controparti selezionate per tipologia di strumenti finanziari che la SGR provvederà tempo per tempo ad aggiornare al fine di garantire la permanenza dei presupposti che consentono la *best execution* degli ordini trasmessi. Detti aggiornamenti saranno dalla SGR tempestivamente messi a disposizione della propria clientela sul sito internet della SGR, www.mediobancasgr.com.

MONITORAGGIO E RIESAME

La SGR controlla e verifica:

- l'efficacia delle misure adottate ovvero l'individuazione dei fattori e la loro importanza relativa;
- la qualità dell'esecuzione da parte del soggetto negoziatore identificato;

e riesamina la propria strategia annualmente e ove si verificano circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità della SGR stessa di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per gli OICR/Clienti.

La SGR comunica ogni modifica rilevante apportata alla strategia inviando apposita comunicazione scritta ai Clienti e rendendo disponibile la politica aggiornata presso la propria sede.

I. INFORMATIVA IN MATERIA DI INCENTIVI

In conformità alla normativa applicabile, si comunicano in forma sintetica i termini essenziali degli



accordi conclusi aventi ad oggetto compensi, commissioni o prestazioni non monetarie corrisposte o ricevute dalla SGR.

INCENTIVI CORRISPOSTI A TERZI

Con riferimento al servizio di gestione collettiva, la SGR riconosce agli intermediari collocatori, a fronte dell'attività di promozione e collocamento nonché del servizio di assistenza fornito in via continuativa ai sottoscrittori, in base agli accordi stipulati, le seguenti retrocessioni:

- fino all'intero ammontare delle commissioni di sottoscrizione, ove applicate;
- una quota parte delle commissioni di gestione e di incentivo percepite dalla SGR e maturate sui patrimoni gestiti (al netto di quelle eventualmente corrisposte a terze parti) in considerazione delle attività svolte dal collocatore a favore del Cliente. La commissione è calcolata in misura percentuale – variabile tra il 70% e l'80% – sulle commissioni riferite al servizio collocato;
- fino all'intero ammontare delle commissioni di collocamento, ove applicate, per i Fondi che adottano una politica di investimento fondata su una durata predefinita (non superiore a 9 anni) e che prevedono un periodo di sottoscrizione (non superiore a 3 mesi).

La Parte II del Prospetto degli OICVM riporta la misura media della quota parte della commissione di sottoscrizione, collocamento e gestione retrocessa ai collocatori per ogni singolo fondo.

Con riferimento al servizio di gestione di portafogli, e limitatamente a quei mandati che sono stati oggetto in passato di collocamento da parte di un distributore terzo, la SGR retrocede una quota parte della commissione di gestione pari all'80% delle commissioni maturate. Attualmente la SGR non ha accordi di distribuzione in essere con intermediari terzi per il collocamento delle gestioni patrimoniali di propria istituzione.

La SGR può fornire utilità non monetarie a favore dei collocatori sotto forma di attività di marketing con finalità info-formative, e attività di formazione e qualificazione del personale dei collocatori i cui costi sono sostenuti (in tutto o in parte) dalla SGR stessa. Il personale della SGR può altresì partecipare ad eventi organizzati da altri intermediari finanziari con finalità educativa e formativa, in un'ottica di accrescimento delle conoscenze e delle competenze in materia di gestione collettiva del risparmio e di servizi di investimento.

INCENTIVI RICEVUTI DA TERZI

La procedura di selezione degli OICR oggetto di investimento da parte dei portafogli gestiti avviene sulla base di un rigoroso processo di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. Il processo di selezione, che prescinde dal riconoscimento di eventuali incentivi, ha l'obiettivo di identificare gli OICR gestiti da società che evidenziano qualità del team di gestione, consistenza e persistenza dei risultati ottenuti, ovvero che rappresentano, per la peculiare strategia seguita, opportunità di investimento in ragione del contesto di mercato di riferimento. Eventuali retrocessioni commissionali che la SGR dovesse ricevere dagli OICR oggetto d'investimento, sulla base di specifici accordi, verranno integralmente riconosciuti al patrimonio dei Fondi sottoscrittori ovvero del Cliente, nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli.

Con riferimento alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, in conformità al divieto di percepire e trattenere incentivi di cui all'art. 24, comma 1-bis del TUF, la SGR non percepisce onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono



essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. In relazione a quanto precede, si fornisce di seguito una descrizione in forma generica della natura dei benefici non monetari di minore entità che la SGR può percepire/pagare nella prestazione dei servizi di investimento:

- a) informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;
- b) materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Relativamente alla ricerca in materia di investimenti, si precisa che:

- con riferimento al servizio di gestione di portafogli, la SGR ha scelto di sostenere direttamente l'onere della ricerca;
- con riferimento al servizio di gestione collettiva, la SGR remunera la ricerca attraverso la commissione di negoziazione pagata ai broker con i quali ha stipulato dei *commission sharing agreements*. L'oggetto della ricerca prodotta e fornita, sia direttamente dai negozianti che da soggetti terzi, può consistere: nell'individuazione di nuove opportunità di investimento, mediante analisi specifiche riguardo singole imprese; nella formulazione di previsioni relative ad un settore di riferimento od ad una particolare industria; nella formulazione di previsioni per aree geografiche; nell'analisi per specifici settori, delle asset allocation e delle strategie di investimento. L'apprezzamento della stessa viene effettuato dalla SGR in base ai criteri di ragionevolezza, oggettività ed attendibilità e tenendo conto dell'incremento (qualitativo e quantitativo) del patrimonio informativo che tale ricerca fornisce.

J. INFORMATIVA SULLA POLITICA DI IMPEGNO

La SGR ha adottato, ai sensi della Direttiva (UE) 2017/828 – recepita a livello nazionale nel D. Lgs. n. 58/1998 e con Delibera Consob n. 21623 nel Regolamento Emittenti – la "Politica di Impegno" (di seguito la "Politica") che definisce le modalità operative adottate da Mediobanca SGR per monitorare le società in cui investono i patrimoni gestiti dalla SGR, definire la strategia di intervento e l'approccio all'engagement collettivo nonché disciplinare l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti

Detta Politica in particolare definisce misure e procedure per:

- monitorare gli eventi societari (corporate action);
- svolgere attività di intervento – c.d. engagement – integrando così il proprio impegno nella strategia di investimento;
- assicurare che i diritti di voto siano esercitati conformemente agli obiettivi e alla politica di



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

Documento Informativo Mediobanca SGR S.p.A.
Versione n. 6 del 03/2023 – aggiornamento del 06.03.2023

investimento del fondo interessato;

- prevenire o gestire ogni conflitto di interesse risultante dall'esercizio dei diritti di voto.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR è l'organo societario responsabile di approvare la Politica, comprese le successive modifiche che si dovessero rendere necessarie.

La SGR pubblica sul sito internet "www.mediobancasgr.com" una sintesi della Politica e mette a disposizione, su richiesta degli investitori, copia della "Politica di Impegno" adottata.



**ATTESTAZIONE DI CONSEGNA
DEL DOCUMENTO INFORMATIVO PER CLIENTI O POTENZIALI CLIENTI**
(da conservarsi a cura dell'Intermediario)

Il Cliente _____ dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della documentazione contrattuale relativa ai prodotti e ai servizi offerti dalla SGR, copia del presente Documento Informativo contenente l'informativa relativa a:

- A. Informazioni sulla SGR e sui servizi di investimento prestati;
- B. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;
- C. Informazioni riguardanti la classificazione della clientela;
- D. Informazioni sulla valutazione di adeguatezza;
- E. Informativa sui rischi generali e sulle tipologie di prodotti finanziari offerti dalla SGR;
- F. Informazioni sui costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi;
- G. Informativa sulla gestione dei conflitti di interesse;
- H. Informativa sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini;
- I. Informativa in materia di incentivi;
- J. Informativa sulla politica di impegno.

Luogo e data

Firma del Cliente/i, potenziale cliente/i



ALLEGATO I – SEDI DI ESECUZIONE

Azioni, warrants, covered warrants, certificates

- Mercati regolamentati;
- Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF);
- Internalizzatori sistematici;
- Market makers o altri negoziatori in conto proprio.

Nella scelta della sede di esecuzione la SGR (o l'intermediario negoziatore per conto della SGR) dà preferenza, per tutti gli strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati, al relativo mercato di riferimento, salvo che per esigenze di liquidità, dimensione dell'ordine o altri fattori, tale mercato non sia idoneo ad assicurare la *best execution*.

Nel caso di strumenti finanziari non quotati la SGR può eseguire l'ordine in contropartita diretta con market makers o altri negoziatori in conto proprio. In questo caso la *best execution* è garantita dalla richiesta di quotazione a più controparti.

Obbligazioni

- Mercati regolamentati;
- Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF);
- Internalizzatori sistematici;
- Market makers o altri negoziatori in conto proprio.

Tenuto conto delle modalità di negoziazione di tali strumenti finanziari e della particolare importanza che possono assumere i fattori collegati alla rapidità di esecuzione e alle dimensioni dell'ordine, l'esecuzione su un mercato regolamentato, non è ritenuta dalla SGR la sede di esecuzione necessariamente idonea a garantire in modo duraturo il miglior risultato possibile. Pertanto l'esecuzione di tali ordini potrà avvenire in contropartita diretta con market makers o altri negoziatori in conto proprio ovvero avvalendosi di intermediari negoziatori per l'esecuzione su mercati o sistemi di negoziazione cui la SGR non ha accesso. A tal fine la SGR può avvalersi di piattaforme elettroniche di trading il cui funzionamento è basato su un sistema di asta competitiva tra più market makers in grado di fornire simultaneamente più quotazioni sul singolo strumento finanziario.

Strumenti finanziari derivati

- Mercati regolamentati;
- Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF);
- Internalizzatori sistematici;
- Market makers o altri negoziatori in conto proprio.

Nella scelta della sede di esecuzione la SGR (o l'intermediario negoziatore per conto della SGR) dà preferenza, per tutti gli strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati, al relativo mercato di riferimento, salvo che per esigenze di liquidità, dimensione dell'ordine o altri fattori, tale mercato non sia idoneo ad assicurare la *best execution*.



In caso di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati non quotati la SGR, nel rispetto dei dettami internazionali ISDA, può eseguire gli ordini in contropartita diretta con market makers, internalizzatori sistematici o altri negoziatori in conto proprio. In questo caso la *best execution* è garantita dalla richiesta di quotazione a più controparti ove le caratteristiche dell'ordine e dello strumento finanziario lo consentano.

Organismi di investimento collettivo (OICR/ETF)

Qualora l'OICR/ETF sia quotato su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione la SGR esegue gli ordini per il tramite dell'intermediario negoziatore che ha accesso al mercato/sistema di riferimento purché tale modalità garantisca la *best execution* tenuto conto, in particolare, delle condizioni di liquidità dello strumento.

Per gli OICR non quotati gli ordini di sottoscrizione o rimborso vengono eseguiti sulla base del valore unitario della quota calcolato dalla società di gestione avvalendosi di piattaforme telematiche che consentono di avere accesso in modo efficace ed efficiente ad una vasta gamma di OICR e di società di gestione.



ALLEGATO II – ELENCO DELLE CONTROPARTI

Tipologia di strumento finanziario	Intermediario negoziatore
Titoli azionari quotati	Banca Mediolanum
ETF quotati	Banca Sella
Derivati quotati	Barclays Capital
	Berenberg Bank
	BofA Securities Europe SA
	Citigroup
	Cornerstone Macro
	Credit Agricole Indosuez
	Credit Suisse
	Deutsche Bank
	Equita SIM
	Exane Derivati
	Fidentiis Equities
	Goldman Sachs
	Gruppo Unicredit
	Intermonte SIM
	Intesa San Paolo
	Istinet
	Jeffries GmbH
	JP Morgan
	Kepler Chevreux
	Mediobanca
	Morgan Stanley
	Nomura
	Oppenheimer
	Sandford Bernstein
	Società Generale
	Stifel Europe Bank AG (SEBA)
	State Street Global Market



	UBS Europe SE
Titoli obbligazionari	Aurel BGC Banca Mediolanum Banca Popolare di Bari Banca Sella Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Barclays Capital BofA Securities Europe SA Citigroup Credit Agricole Indosuez Credit Suisse Deutsche Bank Equita SIM Goldman Sachs Gruppo BNP Paribas Gruppo Unicredit HSBC Group Imperial Capital LLP ING Intesa San Paolo Jeffries GmbH JP Morgan Market Axess Mediobanca Morgan Stanley MPS Natixis Nomura Oddo BHF Oppenheimer Rabobank RBC Capital Markets (Europe) GmbH NatWest Markets N.V. Santander



	Società Generale Toronto Dominion Bank UBS Europe SE
Fondi	Allfunds Bank Gruppo BNP Paribas State Street Global Market
Derivati non quotati	Equita SIM Exane Derivati Gruppo BNP Paribas Gruppo Unicredit Intesa San Paolo JP Morgan Mediobanca Morgan Stanley
PCT, forex e Time Deposit	Banca Mediolanum Citigroup Gruppo BNP Paribas HSBC Group Intesa San Paolo JP Morgan Mediobanca Morgan Stanley Nexi Nomura RBC Capital Markets (Europe) GmbH Società Generale UBS Europe SE
Titoli azionari non quotati	Si tratta di operazioni non effettuate su base regolare per le quali la scelta della controparte è effettuata di volta in volta dalla struttura di gestione, sentito l'Amministratore Delegato